

TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE -

Il Giudice designato alla trattazione con decreto 13.5.2025,
vista la domanda depositata da P. Iva , con sede in
, ex artt. 40 e 44 CCII di fissazione di
termine per il deposito di *“domanda di omologazione del piano di risanamento e
ristrutturazione di cui agli artt. 56, 57 e 64-bis C.C.I.A.A., con integrazione della
documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 C.C.I.A.A., l'attestazione di veridicità dei dati e di
fattibilità con i prescritti documenti a supporto, la domanda di omologazione degli accordi di
ristrutturazione dei debiti e del piano di risanamento”* (conclusioni di cui al ricorso
introduttivo);

osservato che

- la domanda c.d. prenotativa, proposta ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, costituisce già domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (definiti dall'art. 2 co 1 lett. m bis CCII), con *petitum* a formazione progressiva;
- l'art. 40 co 2 CCII prevede per le società che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 bis CCII;
- nel caso di domanda prenotativa, la decisione di cui all'art. 120 bis CCII evidentemente non può comprendere il contenuto della proposta e le condizioni del piano (come indicato dal co 1 prima parte dell'art. 120 bis), in quanto non ancora delineati, ma può e deve riguardare la decisione in sé dell'accesso alla domanda prenotativa di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, dovendosi poi integrare la decisione ex art. 120 bis CCII al momento del deposito della proposta e del piano;

rilevato che nel caso in esame al ricorso ex artt. 40 e 44 CCII il documento allegato sub 1 ha ad oggetto la proposizione ai creditori sociali di *“un accordo di ristrutturazione ex artt. 57 e 63 del CCII, con ogni potere per la proposizione del ricorso per omologazione al Tribunale di Torino”* mentre la domanda ha ad oggetto la fissazione di termine per il deposito di uno

degli strumenti indicati dalla ricorrente nelle proprie conclusioni, tra cui anche il c.d. PRO (o il concordato preventivo come parrebbe desumersi dalla menzione di tale strumento nel corpo del ricorso);

ritenuto necessario, prima di relazionare al Collegio, che la società ricorrente integri la documentazione allegata al ricorso, depositando:

1) il verbale redatto da notaio di cui all'art. 120 bis co 1 CCII avente ad oggetto la proposizione di ricorso ex artt. 40 -44 CCII per la fissazione di termine per la proposizione di uno degli strumenti indicati dalla norma;

2) elenco completo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle rispettive cause di prelazione , con indicazione del domicilio digitale se muniti, essendo a tali fini insufficienti i documenti n. 15 (illeggibile e privo di indicazione delle cause di prelazione) n. 4 (privo di pec e di indicazione delle cause di prelazione);

PQM

assegna alla società ricorrente termine di sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito del verbale notarile di cui all'art. 120 bis CCII e elenco completo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle rispettive cause di prelazione, con indicazione del domicilio digitale se muniti;

riserva all'esito di riferire al Collegio.

Torino, 16 maggio 2025

Il Giudice rel.

(dott.ssa Carlotta Pittaluga)